

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4304

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO

(ZANONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

---

Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione

---

Presentato il 5 gennaio 1987

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con l'accluso decreto-legge (che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge) il Governo ha provveduto, in ragione delle pressanti esigenze di carattere sociale ed accogliendo le istanze formulate da amministrazioni locali e dalle organizzazioni sindacali, a prorogare i termini — in gran parte scaduti alla data del 31 dicembre 1986 — relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale di lavoratori dipendenti della GEPI, nonché a prevedere iniziative per il reimpiego di dipendenti da imprese ubicate in zone del Meridione particolarmente colpite dal fenomeno della disoccupazione.

Il provvedimento di urgenza si è reso necessario, innanzitutto, per evitare il licenziamento alla scadenza del predetto termine di circa 14.000 lavoratori attualmente in carico alla predetta finanziaria, per i quali non si è reso tuttora possibile il reimpiego in attività produttive.

Passando all'esame degli articoli del decreto, con l'articolo 1 è stata disposta la proroga al 31 dicembre 1987 dei trattamenti straordinari di « cassa integrazione guadagni » corrisposti a dipendenti di aziende in regime GEPI; si tratta, in particolare, della proroga dei trattamenti in scadenza al 31 dicembre 1986 (stabilita dal decreto-legge n. 787 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 1986), nonché dei trattamenti in scadenza nei mesi di giugno e luglio 1987 e corrisposti ai dipendenti di aziende costituite nel contesto di iniziative avviate in applicazione del decreto-legge n. 807 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 1982, e della legge n. 193 del 1984. In complesso sono interessati circa 14.000 lavoratori, con una spesa prevista di 203 miliardi di lire (commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1).

Si prevede inoltre (comma 4 dell'articolo 1) la corresponsione ai dipendenti

della Flotta Lauro in amministrazione straordinaria, anche per il 1987, dell'indennità prevista da norme specifiche ed equivalente alla CIG dei lavoratori dell'industria; a tale scopo, come già nell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, si è disposta la proroga dell'indennità, finalizzandola all'assorbimento dei lavoratori da parte delle imprese concessionarie delle aziende armatoriali. Infatti, come noto, non è stata ancora possibile perfezionare la cessione delle aziende della ex Flotta Lauro, secondo le previsioni del programma a suo tempo approvato dal CIPI, soprattutto a causa della sopravvenuta presentazione da parte di qualificati imprenditori del settore di offerte di acquisto sensibilmente migliorative rispetto a quella già formalizzata; inoltre, si è ritenuto opportuno attendere l'esito dell'indagine conoscitiva da parte della X Commissione della Camera dei deputati sull'amministrazione straordinaria delle aziende facenti capo al gruppo Lauro in amministrazione straordinaria.

Per permettere la positiva definizione della cessione di tali imprese armatoriali si manifesta pertanto come necessaria ed urgente la proroga per tutto il 1987 dell'indennità equivalente alla CIG per i dipendenti, destinati ad essere in larga parte assorbiti dall'acquirente.

L'onere derivante dall'applicazione di tale disposizione, che interessa 719 dipendenti, è stimabile in 8 miliardi.

I predetti regimi speciali opereranno fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dei trattamenti straordinari CIG e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

Con l'articolo 2 viene riconosciuta per un periodo massimo di un anno la CIGS ai lavoratori delle imprese ubicate nel Mezzogiorno e delle imprese in amministrazione straordinaria operanti negli stessi territori.

La norma ha lo scopo di intervenire in talune gravi e note situazioni di crisi aziendale che coinvolgono le zone meridionali aggravando una realtà socio-economica e occupazionale assai delicata. Tali interventi sono, in particolare, previsti a sostegno dell'occupazione nella regione Campania, dove si rileva un preoccupante stato di disagio nelle industrie del settore tessile, delle pelli, del legno, della gomma, nonché metallurgiche e siderurgiche (Fagels, Eternit, Texsal, Interfan, ecc.).

Le industrie di tali settori soffrono da lungo tempo di uno stato di crisi. In complesso si tratta di 6.500 dipendenti con un onere complessivo per la corresponsione del trattamento di CIGS valutabile in circa 94 miliardi. A favore di tali dipendenti è prevista, in ogni caso, la corresponsione — per un anno e comunque non oltre il 31 dicembre 1987 — del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'articolo 2 prevede anche la CIGS per le eccedenze occupazionali delle imprese in amministrazione straordinaria con impianti ubicati nell'Italia meridionale, una volta che ne sia stata dimostrata l'impossibilità di assorbimento nell'impresa risanata o nelle imprese cessionarie dei complessi aziendali; in tal modo si persegue lo scopo di evitare che per le imprese commissariate di cui sopra venga disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per esigenze meramente assistenziali, causando il rallentamento delle operazioni di liquidazione e di chiusura della procedura, con un conseguente sensibile aggravio di spese a danno dei creditori.

Attualmente si possono individuare come esuberanti 1.000 dipendenti della CEAT di Anagni, 500 dipendenti dell'IPLAVE e 130 della ROSSI SUD: la spesa del mantenimento in CIG di circa 2.000 dipendenti provenienti dalle amministrazioni straordinarie è stimabile in circa 29 miliardi per anno.

L'articolo 3, a sua volta, autorizza la GEPI a realizzare iniziative dirette al reimpiego dei lavoratori destinatari dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e

2, iniziative da attuare unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale sociale.

È attribuita altresì facoltà alla GEPI di concordare con pubbliche amministrazioni progetti operativi che consentono l'impiego, anche temporaneo, per lavori socialmente utili di lavoratori in CIGS.

Inoltre è prevista la perdita del diritto alla CIGS per i lavoratori in caso di rifiuto dell'occupazione temporanea o di partecipazione ai corsi di formazione ovvero di non regolare frequenza dei corsi stessi.

L'articolo 4 prevede la liquidazione anticipata della residua indennità CIGS per i lavoratori che intraprendano un'attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro. In tal modo viene incentivata la cessazione volontaria del trattamento spettante e, nel contempo, viene favorita l'attività produttiva.

La disposizione contenuta nell'articolo 5 si è resa indispensabile per creare il necessario raccordo tra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e le normative successivamente intervenute per la ristrutturazione di particolari settori economici ad opera di società per azioni a prevalente partecipazione pubblica (ad esempio la REL SpA costituita dalla legge n. 63 del 1982 per la ristrutturazione del settore elettronico).

A tale scopo la norma, che ha una portata di sostanziale interpretazione autentica, assimila ai debiti (verso il sistema creditizio e verso gli istituti previdenziali) che compongono la cosiddetta « esposizione debitoria qualificata », attualmente non inferiore ai 53,753 miliardi, necessaria per l'assoggettamento ad amministrazione straordinaria, i debiti per finanziamenti concessi nell'ambito degli interventi di cui sopra. Anche se le finanziarie di intervento non possono annoverarsi tra le « aziende di credito », gli « istituti speciali di credito » e gli « istituti di previdenza e di assistenza sociale » cui si riferisce letteralmente la normativa sull'amministrazione straordinaria, tuttavia, avuto riguardo alla *ratio*

della norma (da individuarsi nel carattere di interesse sociale dell'esposizione debitoria), i finanziamenti erogati da tali società a partecipazione pubblica, per i quali si utilizzano somme fornite da un Fondo la cui dotazione è stabilita con legge, sono equiparabili ai finanziamenti erogati da aziende di credito o da istituti speciali di credito.

L'articolo 6 è inteso ad abrogare la disposizione dell'articolo 12 della legge n. 151 del 1981 sulla riserva del 50 per cento delle forniture alle industrie del Mezzogiorno per l'acquisto di materiale rotabile destinato alla ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali.

Tale abrogazione si è resa necessaria per ricondurre detta riserva di forniture nell'ambito della normale riserva in materia e per ovviare anche alle controversie in atto con la CEE.

L'articolo 7 trova ragione nella circostanza che la disposizione dell'articolo 15 della legge 28 novembre 1984, n. 792, istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, nello stabilire disposizioni transitorie, aveva fissato la loro scadenza alla data del 14 dicem-

bre 1986. Per altro, per corrispondere alle giuste esigenze manifestate dai mediatori che già esercitavano l'attività al momento dell'entrata in vigore della legge succitata, si ritiene necessario che venga prorogato di sei mesi il termine previsto dall'anzidetto articolo 15.

La stessa Commissione per l'albo, prevista dall'articolo 12 della ripetuta legge n. 792 del 1984, si è espressa in tal senso rilevando che il termine del 14 dicembre 1986 si è dimostrato insufficiente in relazione alla complessità degli adempimenti richiesti dalla legge, il che non ha consentito a molti operatori di regolarizzare la propria posizione nel termine in questione.

Agli inconvenienti lamentati si è posto riparo appunto con la proroga di sei mesi prevista dall'articolo 7.

Con l'articolo 8 si provvede alla copertura finanziaria dell'onere in lire 334 miliardi per il 1987, conseguente all'attuazione del provvedimento.

Con l'articolo 9, poi, ad evitare qualsiasi soluzione di continuità, si stabilisce che le disposizioni del decreto da convertire in legge abbiano effetto dal 1° gennaio 1987.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987 (\*).*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI Spa, di disciplinare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché di differire il termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI SpA ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 dicembre 1987.

2. È altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI SpA ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987.

---

(\*) V. anche il successivo *Avviso di rettifica* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1987.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4 cessano alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale e, comunque, entro il 31 dicembre 1987.

#### ARTICOLO 2.

1. Ai lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di imprese in amministrazione straordinaria, ubicate nei territori sopracitati, è comunque riconosciuto, per un periodo massimo di un anno e non oltre il 31 dicembre 1987, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il CIPI, con propria deliberazione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica le imprese e il numero dei dipendenti aventi titolo a beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 3.

1. La GEPI è autorizzata a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale sociale.

2. La GEPI potrà concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, a titolo gratuito, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

3. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il posto di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenenza;

c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera b);

d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.

#### ARTICOLO 4.

1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante.

#### ARTICOLO 5.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è inserito il seguente:

« Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali, approvati dal CIPI, nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale ».

#### ARTICOLO 6.

1. È abrogato il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

#### ARTICOLO 7.

1. Il termine di cui all'articolo 15, ultimo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, concernente istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione, è differito di sei mesi.

## ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1987, valutato in lire 334 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

## ARTICOLO 9.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1987.

## ARTICOLO 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE — ROMITA — GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.